

Cassazione penale

direttore scientifico
condirettore

Domenico Carcano
Mario D'Andria

LIX - gennaio 2019, n01

01

20
19

| **estratto**

LA «CAPACITÀ» DELLA VITTIMA E LA
MODALITÀ DI CONDOTTA NELLA
CIRCONVENZIONE DI INCAPACE

con nota di **Cristina Colombo**



GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

6 IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO DEL REATO DI CUI ALL'ART. 643 C.P.

SEZ. II - Ud. 18 LUGLIO 2018 (DEP. 25 LUGLIO 2018), N. 35446 - PRES. PRESTIPINO - REL. PARDO - P.M. CENICCOLA (CONCL. CONF.)

CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI - Elemento oggettivo - Stato di deficienza psichica - Nozione.

(C.P. ART. 643)

Lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato di circonvenzione di incapace, anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa, pur momentanea, assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione o agevolazione dell'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito.

[Massima redazionale]

RITENUTO IN FATTO - 1.1. Con sentenza in data 27 ottobre 2016 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Torino 15-7-2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti di V.V. e C.R. in ordine ai fatti di circonvenzione di incapace agli stessi rispettivamente contestati ai capi a), c) e b), limitatamente alla stipula del contratto preliminare perché estinti per prescrizione, e rideterminava la pena quanto agli altri episodi sempre contestati al capo b) in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa quanto al V. ed in anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 400,00 di multa per il C.

1.2. Avverso detta pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli imputati. V. deduceva: violazione dell'art. 606 c.p.c., lett. b) ed e), con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del fatto contestato al capo b) poiché la corte aveva operato una indebita scissione del reato distinguendo il momento di stipula del preliminare da quello di conclusione del contratto definitivo, mentre avrebbe dovuto ritenere rilevante soltanto il primo momento e, conseguentemente, dichiarare l'estinzione per prescrizione dell'intera ipotesi contestata posto che la stipula del preliminare comportava già effetti dannosi per la persona offesa che era esposto al pericolo di perdere il bene mentre il definitivo assumeva soltanto una funzione di *post factum* non punibile.

1.3. C.R. lamentava: violazione dell'art. 606, lett. e), con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 643 c.p., di cui mancavano gli elementi costitutivi; in particolare la Corte aveva omesso di motivare sulla possibilità alternativa che era stata prospettata in appello, sulla rilevanza della partecipazione agli atti dei familiari della G., aveva espresso una illogica valutazione della consulenza M. così come illogica era la conclusione circa gli effetti pregiudizievoli dell'atto sia in relazione ai valori del terreno di cui al capo a) che con riguardo all'abitazione. Inoltre censurabili, perché illogici, erano i passaggi relativi ai pagamenti che erano stati effettuati dal ricorrente senza che vi fosse prova alcuna del concorso con il V. Ancora, si lamentava difetto di motivazione quanto alla prova dello stato di minorazione psichica non essendovi stato di incapacità né indebolimento delle capacità cognitive e neppure prova della percezione soggettiva di un simile stato da parte del ricorrente. A tal proposito, si ricostruiva il contenuto di varie deposizioni testimoniali assunte nel corso dell'istruttoria tutte conformi nell'evidenziare le condizioni della G. che coincidevano con le valutazioni del consulente tecnico di parte, tuttavia del tutto omesse nella pronuncia di appello.

Con il secondo motivo, lamentava erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 643 c.p., in riferimento alla mancata declaratoria di prescrizione poiché, perfezionandosi il delitto al momento di

stipula del preliminare, a tale data doveva cristallizzarsi il momento consumativo con conseguente obbligo di dichiarare la prescrizione sopravvenuta anche in relazione alla residua imputazione di cui al capo b).

Con motivi aggiunti la difesa del C. insisteva nell'escludere che alla data del 2007 sussistesse alcuna condizione di incapacità, sottolineando ancora come ai preliminari avesse partecipato anche il marito della presunta vittima, e specificava ancora la mancanza di prova circa la consapevolezza del C. di profittare di tale stato che non poteva essere affermato indiscriminatamente per un lungo arco temporale. Si esprimeva che la pronuncia impugnata era caratterizzata da un acritico recepimento delle conclusioni del consulente tecnico del p.m. che però aveva visitato la donna a distanza di anni dai fatti ed in presenza di un sicuro aggravamento. Inoltre, la sentenza impugnata non aveva tenuto conto che per la configurabilità del delitto è necessario accertare una incisiva menomazione delle capacità.

Quanto al secondo motivo principale, richiamato l'orientamento giurisprudenziale di questa sezione circa la natura di reato di pericolo dell'art. 643 c.p., si insisteva nel dedurre l'avvenuta consumazione del fatto già alla stipula del preliminare di compravendita immobiliare e la conseguente necessità di dichiarare la prescrizione dell'intero fatto-reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO - 2.1. I ricorsi sono manifestamente infondati e devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Quanto al motivo con il quale si lamenta violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione del fatto contestato al capo b), va innanzi tutto esclusa fondatezza alla doglianza proposta dal V. e dal C. nei motivi aggiunti, nella parte in cui si denuncia violazione di legge quanto alla scissione operata dalla corte di appello tra momento di stipula del preliminare ed atto definitivo. La corte di appello, infatti, nell'ambito dei propri poteri di accertamento, ha evidenziato come la vicenda relativa alla vendita della casa di Moncalieri si sia scissa in plurimi momenti e, proprio accogliendo relativi motivi di appello, ha individuato un primo fatto costitutivo la condotta delittuosa, nella conclusione del contratto preliminare ed, uno successivo, nella stipula del definitivo. Operando tale scissione non vi è stata alcuna immutazione del fatto poiché l'imputazione fa chiaramente riferimento alla data del 22 maggio 2009 e quindi ad un momento consumativo proprio coincidente con quello della conclusione del definitivo trasferimento.

Anche la doglianza proposta con riguardo alla natura esclusiva del preliminare ai fini della individuazione del momento consumativo, proposta in entrambi i ricorsi, è manifestamente infondata; appare infatti evidente che la giurisprudenza di questa corte abbia certamente ricollegato già alla stipula del contratto preliminare possibili effetti pregiudizievoli idonei ad essere valutati ai sensi dell'art. 643 c.p., ma, ciò, senza negare la natura traslativa e quindi ulteriormente dannosa di un contratto definitivo di vendita. Deve infatti essere ribadito che in presenza di stipula da parte di soggetto ritenuto incapace di preliminare e successivo definitivo, il delitto di circonvenzione di persone incapaci assume la forma tipica del delitto a consumazione frazionata poiché più episodi dannosi si consumano in danno della medesima vittima ad opera dello stesso autore. E poiché ciascuno dei suddetti negozi giuridici comporta effetti dannosi per la vittima incapace, il preliminare perché da esso sorgono obblighi, ed il definitivo poiché ad esso è collegato l'effetto traslativo della proprietà ove si tratti di vendita, ciascuno di essi è idoneo ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 643 c.p., con la conseguenza che ove vengano stipulati entrambi si profila una prosecuzione della condotta delittuosa in distinti momenti entrambi poi rilevanti ai fini della individuazione della data del commesso reato e quindi del momento iniziale da cui far decorrere il termine prescrizionale.

Anche sotto tale profilo pertanto deve negarsi qualsiasi violazione di legge nella impugnata sentenza.

2.2. Inammissibili perché manifestamente infondati sono tutte le doglianze contenute nel motivo del ricorso C. e nei motivi aggiunti, con i quali si deduce difetto di motivazione e travisamento delle prove.

Invero va ricordato come il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. IV, n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837). Inoltre ai fini del controllo di legittimità sul

vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorché i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. III, n. 44418 del 16/7/2013, Rv. 257595). Nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto della valutazione da parte del giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né, tantomeno, il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione. In particolare, il giudice di merito, ha già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni della difesa dell'imputato che in sostanza ripropongono motivi di fatto osservando che il compendio probatorio a carico del C. e del correo è costituito da plurimi elementi dai quali desumere sia lo stato di circonvenibilità della vittima sia la natura pregiudizievole degli atti compiuti. Quanto al primo elemento, la corte di appello (p. 16 della motivazione della sentenza impugnata), ha evidenziato il dato assai rilevante della intervenuta interdizione della vittima, evidentemente ritenuta totalmente incapace, che sebbene successiva ai fatti è comunque dato decisivo ove si tenga conto della natura delle patologie sofferte. Alle successive p. 18 ss. della sentenza, il giudice di appello ha adeguatamente dato atto di tutte le risultanze probatorie sul punto delle condizioni psichiche della vittima sottolineando lo stato di vulnerabilità e fragilità della stessa affetta da *deficit* cognitivo e comunque soggetto in una situazione di privazione sociale molto grave che evidentemente affliggeva la stessa. E la pronuncia ha ampiamente confutato le argomentazioni della consulenza della difesa, riproposte con i motivi aggiunti, facendo anche riferimento a plurimi precedenti di questa Corte secondo cui (Sez. II, 3209 del 20/12/2013, Rv. 258537) il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione espressione. Difatti, secondo altre pronunce di contenuto analogo (Sez. II, n. 6971 del 26/1/2011, Rv. 249662), l'integrazione della fattispecie criminosa della circonvenzione di persone incapaci non richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettuale, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche. Ancora, l'elemento oggettivo del delitto di circonvenzione, è stato ricollegato ad ogni soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale sia una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave e aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche (età avanzata, fragilità di carattere), o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione (Sez. II, n. 36424 del 26/5/2015, Rv. 264591).

Pertanto, errata, sotto il solo profilo di stretto diritto, deve ritenersi l'affermazione, secondo la quale uno degli elementi materiali del reato sarebbe l'incapacità d'intendere e volere, laddove è sufficiente la lettura dell'art. 643 c.p., per avvedersi che così non è atteso che la norma richiede una infermità psichica o la deficienza psichica ossia un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave della infermità, tuttavia, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico. Proprio in tale solco si inseriscono quelle ulteriori pronunce (Sez. II, n. 18644 del 23/4/2009, Rv. 244446) secondo cui integra pure il requisito dello stato di deficienza psichica della persona offesa del delitto di circonvenzione di incapace anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione quale ad esempio una passione incontrollabile e inconfessabile per altro soggetto. Ne deriva affermare che secondo l'orientamento di questa Corte, che il collegio condivide, lo stato di deficienza psichica del soggetto passivo richiesto per la configurabilità del reato di circonvenzione, anche inteso quale presupposto oggettivo, non è quello di una completa assenza delle facoltà mentali o di una totale mancanza della capacità di intendere e di volere, pur momentanea, essendo sufficiente una minorata capacità psichica, uno stato di deficienza del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, o tale da

agevolare l'attività di induzione svolta dal soggetto attivo per raggiungere il suo fine illecito e tale è il principio cui i giudici di merito si sono adeguati nel caso di specie.

Quanto agli altri elementi del fatto e della condotta pure contestati, quali la conoscibilità dello stato di minorata capacità, la corte di appello prende specificamente in considerazione tale aspetto a p. 20 ss. della impugnata sentenza sicché appare evidente non sussistere il lamentato difetto di motivazione; facendo riferimento a dati di fatto ricavati dall'istruzione probatoria ed in particolare ai plurimi incontri, alle modalità di pagamento, alla convenzione relativa ai lavori da effettuare sull'immobile, il giudice di secondo grado ha concluso per l'abuso delle condizioni da parte di entrambi gli imputati ed anche del C. ed ha poi proceduto ad analizzare specificamente le sproporzioni tra i valori degli immobili ed i prezzi pattuiti tra le parti. E si è sottolineato, in maniera del tutto conducente rispetto all'imputazione e tale da confutare la fondatezza delle doglianze difensive, che gli stessi pagamenti convenuti ebbero modalità tali da apparire palesemente truffaldini (p. 21) perché effettuati in favore di soggetti legati al C. od in favore del V.

Le conclusioni circa la responsabilità dei ricorrenti risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (C. cost., 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila ciascuno a favore della cassa delle ammende; i ricorrenti, inoltre, vanno anche condannati alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile G.A. che si liquidano in euro 3510,00 oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA.

LA «CAPACITÀ» DELLA VITTIMA E LA MODALITÀ DI CONDOTTA NELLA CIRCONVENZIONE DI INCAPACE

The «Capacity» of the Victim and the Conduct Modality in “Undue Influence on Persons not Compos Mentis”

Con la sentenza in commento, la suprema Corte si allinea al recente orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, in merito alla “capacità” della vittima del reato di circonvenzione di incapace. Sul punto, ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui all'art. 643 c.p. non è necessario che il soggetto passivo – minore, interdetto o inabilitato – sia in stato di completa, seppur momentanea, incapacità di intendere e di volere; ritenendosi, di contro, sufficiente la presenza di una minorata capacità psichica, che determini una compromissione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, tale da essere soggetto all'altrui opera di suggestione e pressione.

With the sentence in judgment, the supreme Court adheres to the recent guidance consolidated in the jurisprudence of legitimacy, regarding the «capacity» of a victim suffering “undue influence on persons not compos mentis”. On the matter, to integrate article 643 Penal Code, it is not necessary that passive subject – non-age, interdict or disabled – be in a state of complete, even if momentary, “non compos mentis”; contrarily, considering a reduced psychic ability already enough, leading to a reduction of discernment power and an impairment of volition power, such that suffers influence and pressure actions from someone else.

(Traduzione in inglese a cura dell'Autore)

di **Cristina Colombo**

Ricercatrice in diritto penale - Università di Tor Vergata

Sommario Premessa. — 1. Considerazioni sulla capacità della vittima e le modalità di condotta nella circonvenzione di incapace.

PREMESSA

La circonvenzione di incapace è un delitto contro il patrimonio, collocato nel Capo II “Dei delitti contro il patrimonio mediante frode” ⁽¹⁾. La condotta consiste nell’abusare – dei bisogni, delle passioni, o dell’inesperienza di una persona minore, ovvero dello stato di infermità o deficienza psichica ⁽²⁾ di una persona – e nell’indurre, cioè influire, sul processo di formazione dell’altrui volere al punto da determinare la volontà della vittima. L’evento si sostanzia nel compimento di un atto giuridico idoneo a provocare un danno alla vittima e un profitto all’autore (o a terzi) ⁽³⁾. Pertanto, il delitto ricorre nei casi in cui un soggetto, o più soggetti, inducano la vittima a compiere atti giuridici per sé stessa dannosi ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ L’art. 643 c.p. punisce «chiunque per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni, o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato di infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso».

⁽²⁾ Sez. II, 18 aprile 1983, in *Riv. pen.*, 1984, p. 225 che ha affermato «per la configurabilità del delitto di circonvenzione di persona incapace non si esige che il soggetto passivo versi in un’infermità mentale catalogabile fra le varie forme morbose indicate dalla scienza psichiatrica, essendo sufficiente che la vittima versi in una semplice deficienza psichica la quale non sconfini nella patologia».

⁽³⁾ Sez. II, 20 giugno 2013, n. 39144, in *studiomiotto.com*; PISAPIA, voce *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Nss. d.I.*, vol. III, 1959, p. 258; SINISCALCO, voce *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Enc. dir.*, vol. II, Giuffrè, 1960, p. 45 ss.; Sez. V, 20 aprile 1971, Foresi, in *Giust. pen.*, 1972, II, c. 690.

⁽⁴⁾ La norma ha trovato applicazione nel “caso Verdiglione”, nel “caso Scientology” e nel “caso Bertoletti”. Armando Verdiglione era uno psicanalista che sfruttava la relazione tra analista e paziente per fini di lucro illecito e fondatore di una società denominata Movimento freudiano internazionale, in cui operavano analisti che avevano il compito di spingere i pazienti, approfittando della loro deficienza psichica, ad entrare nella società stessa apportando consistenti capitali senza ricevere in cambio alcunché. Per maggiori dettagli v. Trib. Milano, 17 luglio 1986, Verdiglione e altri, in *Foro it.*, 1987, II, c. 30 ss.; Sez. II, 10 marzo 1989, Verdiglione, in *Giust. pen.*, 1990, II, c. 415 ss.; *Scientology* è nata nel 1954, a Los Angeles, per iniziativa dell’ex scrittore di fantascienza Lafayette Ron Hubbard; si è poi diffusa in tutto il mondo; è presente anche in Italia dal 1977. In seguito a varie denunce ed esposti, più volte gli organi di Polizia si sono occupati dell’associazione, i cui responsabili di varie città d’Italia, alcuni dei quali già pregiudicati per reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti, sono stati indagati per truffa, esercizio abusivo della professione sanitaria, commercio di specialità medicinali non registrate, circonvenzione di incapace, violazioni fiscali e valutarie. Per gli sviluppi della vicenda giudiziaria fino al 1998 cfr. il rapporto del Dipartimento di pubblica sicurezza “Sette religiose e nuovi movimenti magici in Italia”; V. Trib. Milano, 2 luglio 1991, Segalla ed altri, in *Dir. eccl.*, 1991, II, p. 419 ss.; App. Milano, III, 5 novembre 1993, Segalla ed altri, in *Dir. eccl.*, 1994, II, p. 345 ss. L’impostazione della corte d’appello è stata confermata dalla Corte di cassazione. Il Tribunale di Milano ha tuttavia escluso che il rapporto di transfert possa integrare di per sé la deficienza psichica, ritenendo che quest’ultima debba essere riconoscibile e provata attraverso perizia o altra documentazione medica; Il Tribunale di Roma ha condannato il prof. Paolo Bertoletti per aver indotto una paziente a concedere una fideiussione abusando dello stato transitorio di “nevrosi da transfert” determinato dal trattamento stesso. In questo caso i giudici (sent. 21 dicembre 1994), seguendo un’opinione dottrinale, hanno ravvisato la deficienza psichica nel puro e semplice rapporto di *trasfert*; DE FAZIO, *La valutazione del rapporto interpersonale quale momento metodologicamente determinante nel giudizio di circonvenzione di incapace*, in DI FIORINO, *La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, Forte dei Marmi, 1990, secondo il quale «non si potrebbe fare a meno di rilevare lo stato di dipendenza e di suggestibilità del paziente, rapportato al dislivello di valori e di ruoli attribuibili ai due componenti la coppia terapeutica, e di per se stesso tale da configurare una condizione di

A questo proposito, se già prima di fermarsi alla formulazione definitiva ⁽⁵⁾, operata dal legislatore dell'ormai lontano 1930, la circonvenzione di persone incapaci aveva subito numerose trasformazioni legate sia al cambiamento dei rapporti interpersonali, che ai tipi di tutela delle persone minori e incapaci, l'evoluzione storico-sociale successiva ha rappresentato il punto di partenza per indagare sulle caratteristiche del reato e sulla stesura attuale comparandola con le diverse previsioni dei codici passati. È emersa, così, la volontà di espandere la portata della norma per offrire una protezione maggiore alle particolari categorie di soggetti passivi indicate nella stessa. Con l'intento di colmare le lacune del Codice Zanardelli, che limitava solamente ai minori agli interdetti e agli inabilitati la posizione di vittima nel reato in oggetto ⁽⁶⁾, il Codice Rocco ha ampliato la sfera dei soggetti passivi ed ha inserito accanto alla figura dei minori le categorie degli infermi e deficienti psichici ⁽⁷⁾ (in sostituzione degli interdetti e inabilitati).

Proprio l'esame della fattispecie di circonvenzione di persone incapaci porta necessariamente ad individuare delle precise tipologie di vittima – minore ⁽⁸⁾, incapace e deficiente psichico ⁽⁹⁾ – indirizzando poi l'approfondimento verso il rapporto vittima-autore, sottolineando l'importanza di un'analisi corretta e puntuale delle possibili e 'differenti' modalità di abuso ed induzione adoperate dal soggetto agente.

La vittima gioca *involontariamente* un ruolo decisivo in quanto scelta per le sue *precise* caratteristiche che la rendono "favorente" il delitto di circonvenzione. Si tratta di una vittima

inferiorità psichica relativa, ovvero di "deficienza psichica". Condizione che depone *in re ipsa* per la circonvenibilità, salvo l'accertamento e la prova dell'"abuso" ai fini del giudizio di avvenuta circonvenzione di incapace».

⁽⁵⁾ Il Codice penale francese, 1810, inquadrava "l'abus de confiance" all'art. 406 c.p. francese 1810: «*Quinconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances, ou décharges, pour prêt d'argent ou des choses mobilières ou d'effets de commerce ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni...*»; FERRANTE, *La circonvenzione di persone incapaci*, Giuffrè, 1999. L'Autore ricorda come pure nel medioevo era vietato concludere contratti, a pena di nullità, con il minore senza il consenso del padre o di chi ne esercitava la patria potestà; LUCCHINI, *Abuso dei bisogni, dell'inesperienza o delle passioni dei minori*, in *Dig. it.*, vol. I, parte I, Utet, 1884, p. 168 ss.; PLESSI, *L'elemento del danno nel reato di circonvenzione di persone incapaci*, in *N. dir.*, 1937, p. 305, l'Autore si sofferma sull'annullabilità degli atti di frode.

⁽⁶⁾ *Progetto definitivo di un nuovo codice penale con la relazione del guardasigilli On. Alfredo Rocco*, parte II, *Relazione sui Libri II e III del Progetto*, in *Lavori preparatori del codice penale*, vol. V, Roma, 1929, p. 464 ss.

⁽⁷⁾ *Contra* GRANATA, *A proposito del concetto di "deficienza psichica" nel reato di circonvenzione d'incapaci*, in *Nuovo dir.* 1960, p. 199; dello stesso Autore *La "deficienza psichica" nel delitto di circonvenzione d'incapace*, in *Giust. pen.*, 1948, I, p. 129 ss. L'Autore ha criticato l'introduzione del concetto di deficienza psichica nella norma in esame per il carattere di incertezza che lo contraddistingue.

⁽⁸⁾ Caso tratto da *favionlus.wordpress.com*. «Lecce. A 12 anni compie atti di autolesionismo indotta da un gruppo di fans di una nota band internazionale su facebook. La denuncia-chock è arrivata dal padre della ragazzina che, nell'estate del 2013, al mare, ha notato che la figlia aveva degli strani tagli sulle gambe. Sulla scorta della denuncia i pubblici ministeri hanno aperto un fascicolo d'inchiesta ipotizzando fattispecie di circonvenzione e induzione al suicidio... l'indagine è stata avviata anche dalla Procura del Tribunale minorile... l'adolescente ha raccontato di essersi avvicinata all'autolesionismo proprio attraverso il gruppo su facebook, di cui fanno parte altre molte persone che praticano lo stesso tipo di violenza». La giurisprudenza e parte della dottrina risolvono il quesito mediante criteri di presunzione, affermando che i minori, poiché sono assistiti da una presunzione di incapacità, sarebbero tutelati dalla legge in quanto tali, e in questo modo il reato di circonvenzione d'incapace sarebbe sempre prefigurabile nei confronti di questi soggetti, non essendo richiesto un accertamento effettivo dello sfruttamento del minore.

⁽⁹⁾ Cass., 18 aprile 1983, in *Riv. pen.*, 1984, p. 225; Cass., 26 marzo 1987, *ivi*, 1987, p. 1066; Cass., 1° giugno 1987, *ivi*, 1988, p. 370; Cass. 7 maggio 1986, *ivi*, 1987, p. 483, citate da FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale, parte speciale*, Zanichelli, 2002.

preferenziale ⁽¹⁰⁾ oggetto di un rapporto creato ‘ad arte’, fondato sulla persuasione, spesso sulla dipendenza e sulla pressione psicologica. In definitiva, la vittima viene *indotta* a fare ciò che vuole l’autore della circonvenzione ⁽¹¹⁾.

Ad avvalorare la frequenza di un comportamento così iniquo nei confronti della vittima vi sono diverse pronunce da cui traspare l’importanza sia della ricerca di elementi caratterizzanti la fattispecie in oggetto, che la presenza basilare dell’abuso, dell’induzione e del perseguimento del fine criminoso. Ancorché, in alcune situazioni, la circonvenzione sia posta in essere in maniera talmente subdola da rendere l’abuso quasi impercettibile in quanto la fiducia viene costruita nel tempo sfruttando malattia, debolezze e generosità della vittima, oltretutto bisogni, passioni o inesperienza ⁽¹²⁾.

Ad accomunare numerosi casi vi è l’indirizzo seguito dalla giurisprudenza che sostiene come, una volta accertata l’attività di induzione nei confronti di questa vittima ‘fragile’, siano completamente indifferenti i mezzi di cui l’agente si avvale per riuscire nel suo scopo e del tutto irrilevanti le varie forme che l’abuso può assumere, anche in considerazione del fatto che la norma incriminatrice non specifica le modalità di condotta concretanti l’abuso ⁽¹³⁾.

1. CONSIDERAZIONI SULLA CAPACITÀ DELLA VITTIMA E LE MODALITÀ DI CONDOTTA NELLA CIRCONVENZIONE DI INCAPACE

La sentenza in esame si sofferma sulla fattispecie della circonvenzione, ex art. 643 c.p., sottolineando l’attuale apertura verso soggetti passivi non necessariamente incapaci e contestualmente la rilevanza della condotta frazionata in considerazione del fatto che «più episodi dannosi si consumano in danno della medesima vittima ad opera dello stesso autore», dando modo di approfondire sia l’aspetto sociologico-giuridico che quello squisitamente penalistico.

In questo modo la disposizione attuale dell’art. 643 c.p. giunge ad individuare il soggetto passivo prescindendo dalla pronuncia di interdizione (o inabilitazione), finendo col ricomprendere tutti quei soggetti che, in passato, venivano tutelati esclusivamente da un punto di vista civilistico, ma non da quello penale.

⁽¹⁰⁾ PONTI, *Compendio di Criminologia*, Franco Angeli, 1990.

⁽¹¹⁾ Sez. II, 21 dicembre 2015, n. 50139, in *www.dirittoegiustizia.it*. La pronuncia n. 50139 della Corte di cassazione ne è un chiaro esempio. Approfittando dello stato di deficienza psichica della vittima, accertata attraverso documentazione sanitaria di parte e confermata anche dal consulente del pubblico ministero, l’imputato la induceva – facendosi passare per poliziotto – a porre in essere comportamenti giuridici dannosi per se stessa e per i terzi. L’imputato aveva iniziato a frequentare la casa della vittima, era riuscito, nel tempo, ad ottenere la sua fiducia e, ad abusare del suo stato di minorazione al fine di *indurla* attraverso consigli, esortazioni e pressioni al compimento di atti pregiudizievoli. Il ricorso in Cassazione dell’imputato, accusato di circonvenzione d’incapace, ex art. 643 c.p., è stato rigettato dalla Corte che ha sostenuto come, nel caso in oggetto la vittima, affetta da deficienza psichica, fosse stata indotta – attraverso episodi avvalorati da “elementi gravi precisi e concordanti” – a porre in essere atti a lei dannosi.

⁽¹²⁾ Trib. Como 31 dicembre 2012, n. 92; Il Tribunale così ha disposto «...allorché il danno patrimoniale ed il correlato profitto non sia direttamente connesso all’atto indotto, pur potenzialmente suscettibile di costituire condotta del delitto di cui all’art. 643 c.p. e soprattutto non si sia ancora per nulla realizzato”...l’atto diviene rilevante “...ove, in concreto costituisca il mezzo attraverso il quale il soggetto attivo, perseguendo ed attuando un ben preciso progetto criminoso, si appropri del suddetto denaro riuscendo quindi a depauperare l’incapace di tutto o parte del suo patrimonio»; Vedi anche App. Roma, 11 maggio 2010, n. 3194; Trib. La Spezia, 24 dicembre 2011, n. 1168; Uff. ind. prel. Torino, 7 novembre 2011, n. 39; tutte in *www.personaedanno.it*.

⁽¹³⁾ SINISCALCO, voce *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Enc. dir.*, vol. VII, Giuffrè, 1960, p. 45. L’attività d’induzione postula sempre una condotta di abuso realizzata da parte dell’agente. «L’induzione è un fatto psicologico che si concreta nella influenza esercitata da una volontà su un’altra. Essa indica determinazione, suggestione, persuasione sulla psiche di un soggetto, ottenuta fornendole dati da vagliare e da elaborare».

Sollevato al punto 1.3. il «difetto di motivazione quanto alla prova dello stato di minorazione psichica non essendovi stato di incapacità né indebolimento delle capacità cognitive e neppure prova della percezione soggettiva di un simile stato da parte del ricorrente», la suprema Corte, nella pronuncia in oggetto, ha bocciato il ricorso rispondendo «.... errata, sotto il solo profilo di stretto diritto, deve ritenersi l'affermazione, secondo la quale uno degli elementi materiali del reato sarebbe l'incapacità d'intendere e volere, laddove è sufficiente la lettura dell'art. 643 c.p., per avvedersi che così non è atteso che la norma richiede una infermità psichica o la deficienza psichica ossia un'alterazione dello stato psichico che, sebbene meno grave della infermità, tuttavia, è comunque idonea a porre il soggetto passivo in uno stato di minorata capacità in quanto le sue capacità intellettive, volitive o affettive, fanno scemare o diminuire il pensiero critico».

In merito vi è da dire come già con la sentenza n. 18817, depositata il 18 aprile 2017, la Corte di cassazione aveva sottolineato come la fattispecie di cui all'art. 643 c.p. non esige che il soggetto passivo – minore, interdetto o inabilitato – sia in stato di incapacità di intendere e di volere ritenendo sufficiente la presenza di una «minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica e di indebolimento di quello volitivo, tale da essere soggetto all'altrui opera di suggestione e pressione». Di conseguenza, tale delitto può essere commesso anche in danno di «un soggetto in stato di deficienza psichica, intendendosi per tale una alterazione dello stato mentale, ontologicamente meno grave ed aggressiva dell'infermità, dipendente da particolari situazioni fisiche, età avanzata, fragilità di carattere, o da anomale dinamiche relazionali, idonee a determinare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, inficiando il potere di autodeterminazione, di critica e di difesa del soggetto passivo dall'altrui opera di suggestione» ⁽¹⁴⁾.

Da tempo si sentiva il bisogno di allargare la forbice di tutela nei confronti della categoria delle vittime *preferenziali* di questo reato, in cui rientrano tutte quelle persone che si trovano

⁽¹⁴⁾ Sez. II, n. 18817, 2017, in www.dirittoegiustizia.it, depositata il 18 aprile 2017 «Il delitto di circonvenzione di persone incapaci non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione». Vedi anche Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 9734, in *Riv. pen.*, 7-8 2017, p. 706, in *C.E.D. Cass.*, n. 269136 «Il delitto di circonvenzione di incapace è configurabile qualora la persona offesa sia da anni affetta da morbo di Alzheimer, trattandosi di una patologia ingravescente che determina la sussistenza di uno stato di infermità e deficienza psichica tale da rendere non indispensabile verificare la condizione della vittima al momento dell'atto dispositivo». Riguardo alla validità di un eventuale contratto stipulato in conseguenza della consumazione del reato, la seconda sezione della Cassazione civile, sentenza n. 7081/17, depositata in data 20 marzo 2017, ne ha dichiarato «la nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c. per contrasto con norma imperativa, giacché va ravvisata una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sulla annullabilità dei contratti». Pertanto, la Corte con la pronuncia in ambito civile viene a garantire una ulteriore tutela ammettendo il risarcimento del danno morale e materiale nei confronti del soggetto passivo del reato; Sez. II, 8 febbraio 2017, n. 5791, in *C.E.D. Cass.*, n. 269113 «In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o di deficienza psichica della persona, pur non dovendo necessariamente consistere in una vera e propria malattia mentale, deve comunque provocare una incisiva menomazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da rendere possibile la suggestione del minorato da parte di altri, in quanto l'incapacità del soggetto passivo costituisce un presupposto del reato della cui sussistenza, pertanto, vi deve essere l'assoluta certezza; Cass., Sez. II, 3209 del 20/12/2013, in *C.E.D. Cass.*, n. 258537, «Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione espressione»; secondo altre pronunce, vedi per tutte Sez. II, n. 6971 del 26/1/2011, *ivi*, n. 249662 «L'integrazione della

in una condizione di minorata difesa e di fragilità dovuta dall'età avanzata, allo stato di salute o per la loro disabilità ⁽¹⁵⁾, rispondendo alla necessità di garantire ad ognuno il diritto all'auto-determinazione ⁽¹⁶⁾. E, forse, proprio per questi motivi l'esame della circonvenzione viene rivolto innanzitutto all'individuazione della vittima 'propria' dell'abuso e dell'induzione ⁽¹⁷⁾, da considerarsi non solo dal un punto di vista esclusivamente penalistico, ma anche psicologico.

Pertanto, la *prova* dell'induzione non deve necessariamente essere fornita attraverso episodi specifici od elementi diretti, ben potendo il convincimento del giudice fondarsi su prove indirette, indiziarie e presuntive e sui continui, stretti e duraturi rapporti dell'agente con la vittima ⁽¹⁸⁾.

L'incapacità del soggetto passivo è sicuramente un elemento-chiave nell'analisi della circonvenzione. In effetti, la valutazione delle condizioni di circonvenibilità subisce un'interpretazione sia a livello soggettivo che a livello oggettivo. Innanzitutto, l'età, l'infermità o la deficienza psichica rappresentano le condizioni personali che caratterizzano il soggetto passivo del reato, presupposti che devono sussistere nel momento in cui il fatto viene commesso. Se

fattispecie criminosa della circonvenzione di persone incapaci non richiede che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente che esso sia affetto da infermità psichica o deficienza psichica, ovvero da un'alterazione dello stato psichico, che sebbene meno grave dell'incapacità, risulti tuttavia idonea a porlo in uno stato di minorata capacità intellettiva, volitiva od affettiva che ne affievolisca le capacità critiche».

⁽¹⁵⁾ RONCO, *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. VI, Roma, 1988, p. 3; vedi anche DE FAZIO, *Sul rapporto interpersonale fra autore e vittima nel reato di circonvenzione di incapace*, in Atti del XXII Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina legale e delle assicurazioni (Roma, 14-18 ottobre 1971), Milano, 1971; FARNARI, *Psicopatologia e psichiatria forense*, Utet, 1984, p. 104, per evitare censure di indeterminatezza richiede una minorazione della capacità di intendere o di volere clinicamente accertabile, seppure non morbosa.

⁽¹⁶⁾ FARNARI, *Trattato*, cit., «Nella circonvenzione si tratta di un consenso viziato da deficienza o infermità di mente senza le quali ... non esiste circonvenibilità del soggetto passivo. Ciò è a dire che se l'ingiusto profitto è ottenuto in danno di una persona capace, indotta in errore con artifici o raggiri, non più di circonvenzione si tratta, ma di truffa».

⁽¹⁷⁾ Vedi Sez. II, n. 48302, 2004, in *C.E.D. Cass.*, n. 231275: «La prova dell'induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici, ben potendo essere anche indiretta, indiziarie e presunta, cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato»; Sez. II, 6054/2012, *ivi*, n. 252705; Sez. II, 26 maggio 2015, n. 36424, in *Giustizia.it*. «Ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale del delitto di circonvenzione di incapace devono concorrere: (a) minorata condizione di autodeterminazione del soggetto passivo in ordine ai suoi interessi patrimoniali; (b) l'induzione a compiere un atto che comporti, per il soggetto passivo e/o per terzi, effetti giuridici dannosi di qualsiasi natura, che deve consistere in una apprezzabile attività di pressione morale e persuasione, che si ponga, in relazione all'atto persuasivo compiuto, in rapporto di causa effetto; (c) l'abuso dello stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che si verifica quando l'agente, ben conscio della vulnerabilità del soggetto passivo, ne sfrutti la debolezza per raggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un profitto (n. 39144 del 2013, in *C.E.D. Cass.*, n. 257068)»; FARNARI, *Trattato di Psichiatria Forense*, Utet, 2005, p. 613, ss.; PISAPIA, *Violenza, minaccia, inganno nel diritto penale*, Jovene, 1940; NISCO, *La tutela penale dell'integrità psichica*, Giappichelli, 2012; MANNA, *Consenso dell'avente diritto (dir. pen.)*, in AA.VV., *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, II, Giuffrè, 2006, p. 1291 ss.; GROSSO, *Consenso dell'avente diritto*, in *Dig. d. pen.*, vol. III, Utet, 1989; ALBEGGIANI, *Profili problematici del consenso dell'avente diritto*, Giuffrè, 1995.

⁽¹⁸⁾ Sez. II, 4 ottobre 2006, n. 40383, in *Guida dir.*, 2007, p. 81. Ovvero, la prova dell'induzione, «non deve di necessità poggiare su episodi specifici di suggestione e pressione morale, ben potendo il convincimento sul punto essere fondato su elementi indiretti e indiziari o su prove logiche, tratte dal complessivo contesto dei rapporti tra le parti e dagli accadimenti più strettamente connessi al compimento dell'atto pregiudizievole»; vedi anche Sez. II, 14 gennaio 2015, n. 1381, «Ai fini dell'art. 643 c.p. si richiede non solo l'abuso delle particolari condizioni del soggetto passivo, ma anche la sua induzione a compiere atti giuridici potenzialmente pregiudizievoli per sé o per altri, induzione intesa non già come semplice richiesta di compiere l'atto, bensì come apprezzabile attività di pressione morale, di suggestione o di persuasione, o comunque di spinta psicologica»; FORMAGGIO, *Dispense di antropologia criminale*, 1970. La tipologia comportamentale dell'agente, che esercita sulla vittima una forte attività di pressione morale e persuasiva, rende più che mai attuale il bisogno – già sostenuto, in tempi lontani, da Giandomenico Romagnosi (1761-1835) – di *difesa sociale* nei confronti di un reato così iniquo.

per l'individuazione della minore età del soggetto circonvenuto si utilizza un criterio legale che fissa tale limite al compimento del diciottesimo anno (*ex art. 2 c.c.*) e per l'accertamento dell'infermità psichica del soggetto passivo si adopera un criterio esclusivamente clinico, per rintracciare in un soggetto un eventuale stato di deficienza psichica il legislatore non si è servito di criteri legali, bensì di criteri di carattere *sociale* al fine «... di rendere la norma il più possibile aderente alla realtà ...» ⁽¹⁹⁾. L'intento legislativo è quello di ampliare la sfera di applicazione della norma, offrendo protezione a tutti i *minorati* psichici.

Spetta al giudice penale accertare – solitamente tramite analisi peritale – la minorazione psichica del soggetto passivo e tale accertamento va compiuto in relazione al tempo in cui è stato commesso il fatto costituente reato. Chiamato ad accertare la sussistenza dello stato di infermità o deficienza psichica «nel momento in cui è stato commesso il fatto costituente reato» dovrà confermare la minorazione psichica del soggetto circonvenuto ⁽²⁰⁾.

Per applicare la sanzione penale non è, comunque, sufficiente che sia stato commesso un fatto di reato, non giustificabile e rimproverabile, ma è necessario il relativo accertamento in sede processuale e il collegamento tra la fattispecie e la realtà criminologica. Il diritto penale deve, così, collegarsi alle corrispondenti esigenze processuali per “provare” concretamente l'esistenza della fattispecie nel rispetto del principio di non colpevolezza “*in dubio pro reo*”, del diritto al silenzio “*nemo tenetur se detegere*”, del principio di legalità, di offensività e di

⁽¹⁹⁾ RONCO, VOCE “*Circonvenzione di persone incapaci*”, in *Enc. giur. Treccani*, vol. VI, Roma, 1988, p. 2.

⁽²⁰⁾ Sez. II, 25 luglio 1991, n. 7968 (ud. 16 aprile 1991, n. 636), in *Riv. pen.* - Tribuna multimedia. «Ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci *ex art. 643 c.p.*, lo stato di deficienza psichica o l'infermità del soggetto passivo costituisce presupposto per il quale vi deve essere assoluta certezza della sua sussistenza. Ne consegue che in mancanza di tale certezza il reato va escluso del tutto e l'imputato assolto con formula ampia»; L'accertamento della deficienza psichica costituisce in ultima analisi un giudizio di fatto, non ricorribile in Cassazione, salvo il difetto di mancata o inadeguata motivazione; la competenza è del giudice di merito, che può formulare il giudizio solo sulla base del suo libero convincimento, adeguatamente motivato, anche senza l'ausilio di una perizia oppure disattendendo i risultati di questa. FERRIO, *Il concetto di deficienza psichica rispetto al reato di circonvenzione d'incapaci*, in *N. dir.*, 1959, p. 660-661; FORNARI, *Trattato di psichiatria forense*, Utet, 2005. La domanda che si rivolge al perito è comunemente la seguente: «Accerti il perito...se alla data penalmente rilevante, il soggetto passivo X si trovasse in condizioni di infermità o deficienza psichica tali da renderlo persona circonvenibile. Dica altresì se dette condizioni fossero riconoscibili anche da terzi, non particolarmente competenti nel settore scientifico in esame»; Questo orientamento, in base al quale le condizioni fisiopsichiche della persona offesa possono accertarsi anche senza dover ricorrere all'opera di un perito, risulta condiviso anche dalla giurisprudenza. Sez. III, 5 novembre 1969, sentenza n. 1340: «Poiché nell'espressione di deficienza psichica di cui all'art. 643 c.p. rientrano anche i casi che sfuggono alla classificazione della psichiatria, non è strettamente indispensabile il ricorso dell'indagine psichiatrica, essendo sufficiente alla valutazione di tale stato la comune logica e l'esperienza del magistrato»; vedi anche Sez. V, 8 marzo 1979, n. 2237; Sez. II, 18 novembre 2005, n. 41600 (ud. 11 novembre 2005), in *Riv. pen.* - *La Tribuna Multimedia*, 2007; PO, *Plagio, circonvenzione e perizie psichiatriche, Riflessi sull'adesione a movimenti spirituali controversi*, 2011, pdf, *on line* di Simonetta Po. Risale al 1987 il caso di un maxi processo riguardante diverse fattispecie di plagio e circonvenzione poste in essere nei confronti di 22 persone ad opera della Chiesa di Scientology italiana. Il giudice incaricato del processo chiese a cinque periti di verificare se al momento dei fatti le presunte vittime fossero incapaci di intendere e di volere, inferme o deficienti psichiche. A questo proposito i periti dovevano dire se: «– tali infermità o deficienze psichiche fossero state tali da indurli a compiere atti a sé o ad altri dannosi; – se esse fossero state determinate o aggravate da trattamenti di tipo terapeutico di *Dianetics* e *Scientology*; – se tali stati di infermità o deficienza psichica potevano essere percepiti dalle persone incaricate di trattamenti terapeutici o affini dispensati da *Scientology*; – se nella pratica terapeutica adottata, fosse ingenerato timore di pericolo immaginario; – se le persone in esame, nei trattamenti di cui sopra, si fossero trovate, per le particolari metodologie adottate per le loro condizioni psicofisiche, in situazione di minorata difesa». Dal procedimento conclusosi nel 2000 soltanto alcuni imputati furono ritenuti responsabili e questo per diverse motivazioni legate in particolare a problemi di identificazione sicura dei soggetti accusati oltre che di concreta difficoltà nel provare il “nesso causale” e l'effettiva presenza degli elementi caratterizzanti la fattispecie in oggetto, in particolare l'effettiva incapacità del soggetto passivo.

colpevolezza. Tuttavia, la giurisprudenza insegna che spesso, in presenza di difficoltà di prova, ci si avvale di una modificazione delle regole o di un “modellamento” della fattispecie ⁽²¹⁾. E questo perché se l’interazione fra sapere giuridico e scientifico, che caratterizza l’accertamento processuale nell’ambito di quelle che vengono definite manipolazioni mentali, venisse ad esigere una prova scientifica forte – che psicologia, psichiatria e neuroscienze non sono in grado di fornire – si obbligherebbe il giudice ad una difficile ricerca del superamento della soglia dei ragionevoli dubbi. ⁽²²⁾. Risulta così evidente come, ormai, le difficoltà probatorie originate dalle interazioni psichiche vengano superate dalla giurisprudenza facendo leva su elementi diversi dal vero e proprio condizionamento mentale, come elementi indiretti, indiziari o presuntivi ⁽²³⁾.

L’esteriorizzazione del condizionamento viene valutata dalla ‘sensibilità’ dell’interprete, a cui è demandato il compito di valutare valore e contenuto delle idee altrui. Il convincimento del giudice deve basarsi su una valutazione logica della prova che possa condurre ad un accertamento storico dei fatti. La precipua natura dei condizionamenti psichici, benché non consenta di contenere gli stessi all’interno di schemi dotati di assoluto valore deduttivo, non giustificherebbe l’inosservanza della regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, dovendo comunque il fatto passare la verifica dello schema di valutazione pertinente al caso concreto. Un simile risultato può ritenersi conseguito quando l’accertamento giudiziale sia «sostenuto dalla certezza razionale, ossia da un grado di conferma così elevato da conferire certezza. Il principio dell’oltre il ragionevole dubbio rappresenta il limite della libertà di convincimento del giudice, apprestato dall’ordinamento per evitare che l’esito del processo sia rimesso ad apprezzamenti discrezionali, soggettivi confinanti con l’arbitrio» ⁽²⁴⁾.

Ora, a fianco del soggetto passivo, come si è già riferito anche solo affetto da minorata capacità psichica, da una forma di suggestione di tipo non patologico o da una fragilità di carattere e dell’elemento materiale del reato, si ritrovano i due concetti essenziali di *abuso* e di *induzione* tra cui sussiste un legame di dipendenza ⁽²⁵⁾. La condotta di abuso serve a specificare

⁽²¹⁾ LUNGHINI, *Problemi Probatori e diritto penale sostanziale. Un’introduzione*, in *Studi in onore di Giorgio Marinucci*, I, a cura di DOLCINI - PALIERO, I, *Teoria del diritto penale. Criminologia e politica criminale*, Giuffrè, 2006, p. 409.

⁽²²⁾ Sez. II, 17 aprile 2007, in www.iuritalia.it e Sez. II, 11 febbraio 2010; vedi anche Sez. II, 19 gennaio 2016, n. 1923, in *Riv. pen.*, 7-8, 2016, p. 696. «In tema di circonvenzione d’incapaci, qualora venga dimostrato che l’agente abbia indotto la vittima al compimento di atti per lei dannosi, abusando del suo stato di infermità o di deficienza psichica, il reato sussiste anche se la persona offesa si era comportata in modo analogo quando era ancora “*compos sui*”, essendo impossibile stabilire, a causa del sopravvenuto stato di privazione della capacità di discernimento, se la vittima avrebbe continuato a tenere la stessa condotta». Pertanto l’induzione potrà essere desunta in via presuntiva potendo consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività da parte dell’agente (come ad es. una semplice richiesta) alla quale la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e la porti, quindi, a compiere, su indicazione dell’agente, atti che, privi di alcuna causale, in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano a sé pregiudizievoli e a lui favorevoli, atteso che l’attività di induzione dev’essere diversamente valutata e graduata a seconda dello stato psichico in cui versi la vittima. (Nella specie, concernente atti di donazione di notevole valore, la S.C. ha ritenuto che gli stessi atti, normali ed incensurabili prima del sopraggiungere dello stato di incapacità, provato l’abuso, diventano anomali e penalmente rilevanti se compiuti nel predetto stato, a seguito di una costante attività di suggestione e di pressione morale posta in essere dall’imputato).

⁽²³⁾ Sez., IV, 23 ottobre 2008. L’accertamento del nesso di causalità «può fondarsi anche su una pluralità di indizi; essi però devono fondarsi su circostanze di fatto certe».

⁽²⁴⁾ Sez., I, 14 maggio 2004, in *questa rivista*, 2005, p. 759 ss.

⁽²⁵⁾ Sez. II, 18 aprile 2017, n. 18817, cit.; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IX, *Delitti contro il patrimonio*, Utet, 1981, p. 850 «In difetto della prova congiunta di questi elementi non sussiste il reato in questione»;

il concetto di induzione: l'abuso è, cioè, lo strumento per indurre il soggetto passivo a compiere l'atto dannoso ⁽²⁶⁾. Abusare significa approfittare delle condizioni personali della vittima, *manipolare* la vittima per conseguire il fine illecito indicato nella norma. La condotta di abuso viene, pertanto, a mancare quando l'agente non è assolutamente a conoscenza delle particolari condizioni personali della vittima ⁽²⁷⁾.

Brevemente, considerata la circonvenzione un tipico delitto di abuso, se questo manca, l'induzione non basta per l'esistenza del reato. Ecco allora che, in vista del particolare rapporto che si instaura tra l'abuso e l'induzione, è possibile rintracciare un nesso che lega queste due condotte: l'abuso dell'agente deve avere cagionato l'effetto di indurre la vittima a compiere un atto dannoso. Di conseguenza è necessario che tra l'abuso – consistente appunto nel profittare delle suddette condizioni del soggetto passivo a scopi illeciti – ed il compimento dell'atto dannoso, intercorra un *rapporto di causalità* che si manifesti "attraverso" l'induzione ⁽²⁸⁾. La funzione dell'induzione è quella di sviluppare sulla psiche della vittima un'influenza volta ad

Sez. II, 2 maggio 20127, n. 20669, in *Riv. pen.*, in *C.E.D. Cass.*, n. 269883. «Nella circonvenzione d'incapace, reato a condotta plurima, qualora i momenti dell'induzione e dell'apprensione non coincidano, il reato si consuma all'atto dell'apprensione, che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nella induzione».

⁽²⁶⁾ RONCO, *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 2007, postilla, 1; Vedi anche BONIFACIO, *Alcune considerazioni in tema di circonvenzione d'incapaci*, in *Arch. pen.*, 1965, I, p. 583. Il requisito dell'abuso rappresenta allora un tratto che caratterizza la fattispecie di circonvenzione, ed un requisito fondamentale per distinguere la figura in esame da un'altra figura analoga qual è la truffa. Anche se nella truffa è presente una condotta induttiva realizzata dall'agente, non è ravvisabile l'abuso che è invece elemento tipico ed esclusivo del reato di circonvenzione. In particolare poi, nel reato in esame, non è richiesto genericamente un abuso del soggetto passivo, ma un abuso della sua minorazione, cioè un fatto più riprovevole che comporta una maggior punibilità del colpevole rispetto al reato di truffa. La condotta dell'agente allora, non viene in rilievo per essere stata più o meno ingannevole (come accade nella truffa), ma perché si è concentrata in un abuso delle condizioni minorate del soggetto passivo.

⁽²⁷⁾ Non da ultimo, Sez. II, 21 dicembre 2015, n. 50139, in *www.personaedanno.it*, che conferma l'importanza dell'induzione affermando: «La prova dell'induzione non deve necessariamente essere raggiunta attraverso episodi specifici, ben potendo essere anche indiretta, indiziaria e presunta, cioè risultare da elementi gravi, precisi e concordanti come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato». A questo proposito vi è da riferire come la condotta dell'imputato, fino alla stipula del testamento della signora circonvenuta, fosse quella di un soggetto presente (frequentava assiduamente la casa), interessato e attento alle necessità della stessa. L'imputato si era adoperato per indurre la vittima a compiere atti giuridici per lei stessa (e per i terzi) dannosi come effettuare prelievi dal proprio conto corrente per poi girarli all'imputato, oltre a redigere un testamento completamente a suo favore. In seguito, attenuti i vantaggi derivanti dalla circonvenzione, nonostante le continue chiamate della signora, l'imputato non si era più presentato, mentre era ricomparso dopo la morte della donna per sbrigare le pratiche testamentarie.

⁽²⁸⁾ Cass. pen. 13 maggio 2010, n. 18158, in *jusabili.org*; «Risponde di circonvenzione di incapace che si approfitta dello stato di isolamento affettivo di una persona, inducendola a sborsare ingenti somme di denaro. Poco importa se non si esercita una vera e propria pressione morale, anche la mera richiesta di "soccorso finanziario infatti, se rivolta a una persona debole e sola, può configurare il reato di circonvenzione di incapace»; Cass. n. 7145, 20 febbraio 2001, in *www.professionisti*, *Il Sole 24 ore*. La Cassazione si è pronunciata sostenendo che «L'induzione patrimoniale pregiudizievole, commessa attraverso l'abuso dello stato di infermità o di deficienza psichica di una persona, non contempla esclusivamente gli stati di incapacità di intendere e di volere, ma anche situazioni di portata più modesta, anche transitorie e non morbose, comunque idonee ad incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona» il concetto di deficienza psichica deve essere inteso «in senso molto ampio in modo da comprendere qualsiasi minorazione della sfera intellettuale, volitiva ed affettiva del soggetto passivo che diminuisca i poteri di difesa contro l'opera di suggestione e contro le insidie altrui. Inoltre la prova dell'induzione e dell'abuso delle condizioni della vittima non richiede necessariamente la dimostrazione di episodi specifici, ben potendo essere anche indiretta, indiziaria e presunta e cioè risultare da elementi gravi precisi e concordanti, come la natura degli atti compiuti e l'incontestabile pregiudizio da essi derivato (Sez. II, 15/10/2004, n. 48302). A tali effetti debbono essere presi in considerazione non solo le condotte tenute dall'imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successiva-

ottenere un consenso che altrimenti l'incapace non avrebbe mai dato se le sue facoltà mentali fossero state nella norma. Quest'opera di persuasione e di determinazione compiuta dall'agente non deve, dunque, necessariamente consistere in una speciale attività più o meno intensa o duratura, né prevedere l'uso di mezzi coattivi. I mezzi usati dal soggetto attivo per realizzare l'opera di induzione, in effetti, sono irrilevanti, potendosi utilizzare consigli, esortazioni o pressione morale, in quanto il delitto non richiede una specifica modalità di condotta.

Esaminati gli elementi caratterizzanti, rimane l'individuazione del momento consumativo che rappresenta uno degli aspetti più interessanti del reato di circonvenzione, in quanto suscettibile di offrire molteplici soluzioni, incidenti sulla natura della stessa fattispecie. È possibile parlare di circonvenzione, come reato di danno o di pericolo, soltanto una volta individuato il momento consumativo del delitto. Il punto di partenza è il testo di legge che, nel descrivere l'evento del reato a cui il circonvenuto viene *indotto*, parla di un atto produttivo di qualsiasi effetto giuridico dannoso. Tuttavia, se dalla formula della legge – che appare comprensiva del danno, oltre che della possibilità di danno, lasciando spazio alla configurazione giuridica di un reato di pericolo ⁽²⁹⁾ – non si comprende con immediatezza se la consumazione del reato si faccia coincidere con il compimento dell'atto pregiudizievole o con la produzione dell'effetto dannoso ⁽³⁰⁾, la tesi dominante in dottrina e giurisprudenza, secondo cui la consumazione del reato coincide con il momento in cui il circonvenuto, indotto dall'agente, realizza l'atto, risulta conforme alla *ratio* della norma.

Così, è richiesto che l'agente ponga in essere un'attività, prolungata nel tempo, di induzione allo scopo di condizionare la vittima e determinarla ⁽³¹⁾ all'atto dannoso, in pregiudizio suo o di altri. Lo svolgimento del reato secondo questa modalità, mostra come il compimento dell'atto sia un'attività distinta, non solo da un punto di vista logico, ma anche cronologico dal compimento dell'opera d'induzione ⁽³²⁾. Si parlerà, quindi, di reato consumato solo quando l'attività di induzione abbia raggiunto il suo fine, cioè il perfezionamento dell'atto pregiudizievole.

mente in quanto indice rivelatore di una antecedente minorata capacità psichica della persona offesa; inoltre la valutazione della condotta non deve essere limitata all'attività positiva posta in essere dall'imputato, ma deve essere rivolta anche alla valutazione dei risultati degli atti di disposizione patrimoniale compiuti che possono dimostrare indizi sul perpetramento di una induzione in termini di rafforzamento di una decisione in itinere (...); vedi anche Sez. VI, 29 settembre 2017, n. 45116, in *neldiritto.it*, «In tema di circonvenzione di incapace, nel caso in cui il risultato illecito della condotta si riferisca al pagamento di un compenso per prestazioni professionali, il reato non può essere individuato facendo ricorso, puramente e semplicemente, al criterio del superamento del massimo previsto dalla tariffa professionale, e, quindi, avendo necessariamente riguardo al solo importo eccedente tale misura, ma è necessario valutare se tale squilibrio sia stato il risultato di una condotta di induzione».

⁽²⁹⁾ Sez. IV, 4 luglio 2008, n. 27412 (ud. 23 aprile 2008), in *La Tribuna multimedia*, 2007, voce art. 643 c.p., Circonvenzione di persone incapaci – Reato di pericolo «Il reato di circonvenzione di incapace ha natura di reato di pericolo e si consuma nel momento in cui viene compiuto l'atto capace di procurare un qualsiasi effetto giuridico dannoso per la persona offesa o per altri».

⁽³⁰⁾ FERRO, *Il concetto di deficienza psichica rispetto al reato di circonvenzione d'incapaci*, in *N. dir.*, 1959, p. 652. A questo proposito l'Autore lamenta l'imprecisione e la mancanza di chiarezza della espressione di legge proponendo a sua volta una formula diversa come «atto capace di effetto dannoso».

⁽³¹⁾ Sez. II, 27 gennaio 2006, n. 3458, (ud. 1° dicembre 2005), in *Riv. pen.*, 2007 - *La Tribuna Multimediale*, «In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva e affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie».

⁽³²⁾ Sez. I, 3 maggio 2005, n. 16575 (ud. 31 marzo 2005), in *Riv. pen.*, 2007 - *La Tribuna Multimediale*, «In tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione debbono essere presi in considerazione non solo le condotte tenute dall'imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma

E, la consumazione del reato verrà a coincidere con il momento in cui il circonvenuto, indotto dall'agente, realizza l'atto. Infatti, come sostiene la sentenza in esame: «Deve...essere ribadito che in presenza di stipula da parte di soggetto ritenuto incapace di preliminare e successivo definitivo, il delitto di circonvenzione di persone incapaci assume la forma tipica del delitto a consumazione frazionata poiché più episodi dannosi si consumano in danno della medesima vittima ad opera dello stesso autore. E poiché ciascuno dei suddetti negozi giuridici comporta effetti dannosi per la vittima incapace, il preliminare perché da esso sorgono obblighi, ed il definitivo poiché ad esso è collegato l'effetto traslativo della proprietà ove si tratti di vendita, ciascuno di essi è idoneo ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 643 c.p., con la conseguenza che ove vengano stipulati entrambi si profila una prosecuzione della condotta delittuosa».

Questa soluzione, perfettamente aderente alla lettera della legge, risponde anche alla *ratio* della norma che presuppone un preciso svolgimento del reato ⁽³³⁾. Il 'necessario' svolgimento del reato mostra chiaramente come il compimento dell'atto sia un'attività distinta, non solo da un punto di vista logico, ma anche cronologico dal compimento dell'opera d'induzione ⁽³⁴⁾. Il perfezionamento e la consumazione del reato rappresentano, così, due momenti cronologici dello stesso attraverso i quali è possibile individuare le conseguenze applicative sul piano processuale e sostanziale, pertanto, il reato si definisce perfetto nel momento in cui può ritenersi tipico, antigiuridico e colpevole.

Il perfezionamento indica che tutti gli elementi sono stati posti in essere dal reo e il reato è produttivo di offesa. Nello specifico, in riferimento alla circonvenzione come fattispecie appartenente ai reati caratterizzati dalla persistenza in essere o frazionabilità della condotta offensiva il proporzionale accrescimento della soglia dell'offesa per effetto del decorso temporale consente di valutare una disuguaglianza da integrare tra perfezionamento e consumazione ⁽³⁵⁾.

anche tutto ciò che è accaduto successivamente in quanto indice rilevatore di una antecedente minorata capacità psichica della persona offesa, ed inoltre la valutazione della condotta non deve essere limitata all'attività positiva posta in essere dall'imputato ma deve essere rivolta anche alla valutazione dei risultati degli atti di disposizione patrimoniale compiuti che possono dimostrare indizi sul perpetramento di una induzione in termini di rafforzamento di una decisione *in itinere*».

⁽³³⁾ Sez. II, 27 gennaio 2006, n. 3458, (ud. 1° dicembre 2005), in *Riv. pen.*, 2007 - La Tribuna Multimediale, «In tema di circonvenzione di persone incapaci, lo stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva e affettiva, che rendono facile la suggestibilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie».

⁽³⁴⁾ Sez. I, 3 maggio 2005, n. 16575 (ud. 31 marzo 2005), in *Riv. pen.*, 2007 - La Tribuna Multimediale, «In tema di circonvenzione di persone incapaci, ai fini della sussistenza dell'elemento dell'induzione debbono essere presi in considerazione non solo le condotte tenute dall'imputato al momento della commissione degli atti pregiudizievoli, ma anche tutto ciò che è accaduto successivamente in quanto indice rilevatore di una antecedente minorata capacità psichica della persona offesa, ed inoltre la valutazione della condotta non deve essere limitata all'attività positiva posta in essere dall'imputato ma deve essere rivolta anche alla valutazione dei risultati degli atti di disposizione patrimoniale compiuti che possono dimostrare indizi sul perpetramento di una induzione in termini di rafforzamento di una decisione *in itinere*».

⁽³⁵⁾ Sez. II, 27 novembre 2012, n. 45786 (ud. 16 ottobre 2012), in *Riv. pen.*, II, 2013, p. 157. «La prescrizione del reato di circonvenzione d'incapace, quando questo assuma in concreto, analogamente a quanto può verificarsi nel caso di reati quali l'usura, la truffa o la corruzione, le caratteristiche di un reato a condotta frazionata o multipla (non necessariamente assimilabile alla permanenza), decorre dall'ultimo degli episodi che abbiamo comportato effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno della persona offesa (principio affermato nella specie, con

A riguardo, se i reati a condotta frazionata ⁽³⁶⁾ sono quelli in cui l'offensività è ripartita in singoli segmenti di condotta che complessivamente integra la lesione del bene giuridico pre-sidiato la circonvenzione ne è un esempio.

Gli interventi giurisprudenziali in materia di *tempus commissi delicti* hanno dimostrato come la linea guida seguita dalla interprete nell'individuare il momento del perfezionamento e quello della consumazione è l'offensività della condotta: l'origine dell'offesa determina il perfezionarsi del delitto; la cessazione, la sua consumazione.

Il delitto è, pertanto, capace di estendersi cronologicamente così che la stessa dilatazione temporale diventa parte costitutiva dell'esecuzione criminosa, funzionale, in alcuni casi ad aumentare il profitto ingiusto conseguito dall'agente.

Il tempo diventa allora un fattore ontologico, ovvero un'estensione temporale prodotta dal frazionamento del fatto tipico.

Nel caso in esame, l'induzione e l'abuso sono ben gestiti, volti a prolungarsi nel tempo, rappresentano 'frazioni' di una condotta unica e perdurante.

Concludendo. Il codice Rocco con questa fattispecie ha effettivamente manifestato una maggiore sensibilità nei confronti delle situazioni di disegualianza cercando di ristabilire l'equilibrio compromesso dalla condizione di una delle parti che, risultando chiaramente più debole, è caratterizzata dalla presenza di diversi limiti, soprattutto riguardo la propria libertà negoziale, collegati ad una vera e propria condotta di approfittamento. Così il patrimonio individuale e la libertà negoziale trovano la loro tutela nel fatto che la vittima esprime una volontà forzata e non genuina: se avesse potuto, non avrebbe consentito.

La *ratio* solidaristica della norma rispecchia, infine, il bisogno di sopperire alla condizione di incapacità di autotutela della parte debole.

riferimento ad un caso in cui l'agente, dopo aver indotto la persona offesa a rilasciarle una delega ad operare sul proprio conto corrente bancario se ne era più volte servita a proprio personale profitto)».

⁽³⁶⁾ Dalla sentenza in esame: «... in presenza di stipula da parte di soggetto ritenuto incapace di preliminar e successivo definitivo, il delitto di circonvenzione di persone incapaci assume la forma tipica del delitto a consumazione frazionata poiché più episodi dannosi si consumano in danno della medesima vittima ad opera dello stesso autore. E poiché ciascuno dei suddetti negozi giuridici comporta effetti dannosi per la vittima incapace, il preliminare perché da esso sorgono obblighi, ed il definitivo poiché ad esso è collegato l'effetto traslativo della proprietà ove si tratti di vendita, ciascuno di essi è idoneo ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 643 c.p., con la conseguenza che ove vengano stipulati entrambi si profila una prosecuzione della condotta delittuosa in distinti momenti entrambi poi rilevanti ai fini della individuazione della data del commesso reato e quindi del momento iniziale da cui far decorrere il termine prescrizione».

